



COMUNE DI CASTELLANETA

(PROVINCIA DI TARANTO)

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N.ro 102 Reg. Gen. DATA 21/06/2018	OGGETTO: Affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale - ambito "Taranto" - individuazione della stazione appaltante nel comune di Taranto, approvazione corrispettivi a copertura delle spese di gara e definizione deleghe.
---------------------------------------	---

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTUNO del mese di GIUGNO, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

GUGLIOTTI avv. Giovanni	SINDACO	presente
SCARATI Sig. Cosimo	VICE SINDACO	presente
ANGELILLO dott. GIUSEPPE	ASSESSORE	assente
CELLAMARE sig. Alfredo Oscar	ASSESSORE	presente
D'ETTORRE dott.ssa Anna Rita	ASSESSORE	presente
MARTELOTTO arch. Enza	ASSESSORE	assente

ASSISTE e partecipa alla seduta il Sig. MEZZOLLA dott. ANTONIO in qualità di SEGRETARIO GENERALE.

ASSUME la presidenza il Sig. GUGLIOTTI GIOVANNI in qualità di SINDACO, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO CHE:

- l'art. 14, d. lgs. n. 164/2000 ha imposto l'affidamento in concessione a terzi, mediante gara, del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale alla scadenza del periodo transitorio disciplinato dall'art. 15, d. lgs. n. 164/2000, dall'art. 1, comma 69, l. n. 239/2004 e dall'art. 23, l. n. 51/2006;
- l'art. 46 bis, d.l. n. 159/2007, introdotto in sede di conversione nella l. n. 222/2007, e successivamente modificato con l. n. 244/2007, è intervenuto in ordine alle modalità di affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, demandando a successivi provvedimenti ministeriali:
 - la definizione di regole di gara uniformi e, segnatamente, "*i criteri di gara e di valutazione dell'offerta*" (comma 1);
 - l'introduzione di ambiti territoriali minimi di gara (secondo bacini ottimali di utenza da individuarsi in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi), con il conseguente superamento della dimensione comunale delle gare di settore (comma 2);
- in entrambi i casi la competenza era affidata ai Ministeri per lo sviluppo economico e per i rapporti con le Regioni, che erano tenuti ad acquisire preventivamente l'apporto consultivo dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e della Conferenza Unificata di cui all'art. 8, l. n. 281/1997;
- i predetti Ministeri hanno provveduto ad emanare i provvedimenti di competenza;
- la *definizione degli ambiti* è stata frazionata in due decreti ministeriali:
 - il D.M. 19.1.2011 (pubblicato nella G.U. del 31.3.2011 e in vigore dall'1.4.2011) ha individuato il numero complessivo degli ambiti (n. 177), suddividendoli per ogni singola Provincia, senza ancora specificare i Comuni facenti parte di ciascun ambito;
 - il D.M. 18.10.2011 (pubblicato nella G.U. del 28.10.2011 e in vigore dal 29.10.2011) contiene l'elencazione di tutti i comuni ricompresi in ciascun ambito;
- con D.M. n. 226/2011, pubblicato in G.U. il 27.1.2012 in vigore dall'11.2.2012, è stato, poi, emanato il "*Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale (...)*", contenente articolata disciplina delle nuove gare d'ambito;
- con D.M. n. 106/2015 (pubblicato nella G.U. serie generale n. 161 del 14 luglio 2015 e in vigore dal 29.07.2015) è stato modificato il D.M. n. 226/2011;
- ai sensi dei citati Decreti Ministeriali 19.1.2011 e 18.10.2011, questo Comune risulta inserito nell'*Ambito TARANTO*, composto complessivamente da 30 Comuni;
- secondo il combinato disposto dell'art. 3 del D.M. n. 226/2011 e dell'Allegato 1 del medesimo Decreto, con riferimento all'*Ambito TARANTO*, l'individuazione della Stazione appaltante e la pubblicazione del bando della gara d'ambito doveva inizialmente avere luogo, rispettivamente, entro 6 mesi ed entro 15 mesi dal termine per la prima convocazione dei Comuni dell'ambito, da effettuarsi, a cura del Capoluogo di Provincia competente originariamente entro 42 mesi dall'entrata in vigore del D.M. n. 226/2011, ovvero rispettivamente entro il 11.01.2016 ed entro il 11.10.2016;
- il termine per la pubblicazione del bando di gara, a seguito della proroghe introdotte dall'art. 30-bis comma 2 del DL n.91/2014 (convertito con L. n. 116/2014) e dall'art. 3 comma 2-bis del DL n.210/2015 convertito in L. n.21/2016, è divenuto il 11.08.2017. In caso di mancata pubblicazione entro tale data, la Regione diffida la stazione appaltante e dopo 6 mesi esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 3 del DM 226/2011;
- la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio di questo Comune è attualmente svolta da 2I – rete Gas - SPA già NEDGIA SPA in regime di *prorogatio* e ordinaria amministrazione *ope legis* ex art. 14, comma 7, d.lgs. n. 164/2000, atteso che il contratto di concessione con la medesima 2I – rete Gas - SPA risulta scaduto *ex lege* ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 7, d.lgs. n. 164/2000 e dell'art. 23, l. n.51/2006;
- è quindi opportuno, per far cessare l'attuale gestione in *prorogatio* del servizio, procedere quanto prima all'affidamento del servizio stesso, secondo le nuove regole e la nuova dimensione di esercizio (ambito), alla luce dei principi del diritto comunitario in materia di affidamento

delle concessioni di pubblico servizio e, più specificamente, alla luce dell'art. 14, d.lgs. n. 164/2000 in materia di concessioni per la distribuzione del gas naturale;

- al fine di espletare tutti gli adempimenti per pervenire alla nomina del nuovo gestore d'ambito, occorre che i Comuni interessati, in quanto titolari del servizio di distribuzione del gas naturale nei rispettivi territori, individuino il soggetto a cui demandare il compito di Stazione appaltante e gli deleghino le relative funzioni ai sensi dell'art. 2, D.M. n. 226/2011, il quale prevede che, negli ambiti – come quello in questione – nei quali è presente il Comune capoluogo di Provincia (Comune di Taranto), tale soggetto sia costituito dallo stesso Comune capoluogo di Provincia (salvo, in alternativa, far ricadere la scelta su una società del patrimonio delle reti);
- l'art. 2, comma 4, D.M. n. 226/2011 prevede la *delega obbligatoria* degli Enti locali alla Stazione appaltante delle attività di preparazione e pubblicazione del bando di gara, nonché di svolgimento e aggiudicazione della gara stessa;
- l'art. 2, comma 5 dello stesso Decreto, prevede, inoltre, la *delega obbligatoria* degli Enti locali, sempre, di norma, alla Stazione appaltante anche di tutte le funzioni che attengono alla cura dei rapporti con il gestore, ivi comprese la funzione di controparte del contratto di servizio e la funzione di vigilanza e controllo, con il supporto di apposito comitato di monitoraggio, costituito dai rappresentanti degli Enti locali;
- il successivo comma 6 dell'art. 2 prevede, poi, che gli Enti locali possano altresì delegare alla Stazione appaltante anche il reperimento diretto, presso il gestore uscente, delle informazioni necessarie per pervenire all'espletamento della gara;

RITENUTO CHE:

- stante il disposto dell'art. 2, comma 1, D.M. n. 226/2011, il Comune di Taranto debba ricoprire il ruolo di Stazione appaltante;
- sia necessario delegare al Comune di Taranto, in qualità di Stazione appaltante le funzioni che attengono alla preparazione e alla pubblicazione del bando e del disciplinare di gara – ivi comprese l'adozione di ogni atto e la predisposizione di ogni documento connesso –, nonché allo svolgimento e all'aggiudicazione della gara medesima, come previsto dall'art. 2, comma 4, D.M. n. 226/2011;
- con riguardo alla definizione delle condizioni alla scadenza dei rapporti con il gestore uscente e alla determinazione del valore di rimborso dovuto al gestore stesso ai sensi dell'art. 15, comma 5, d.lgs. n. 164/2000 e in conformità a quanto previsto dai contratti di concessione, nonché per lo svolgimento di ogni altra attività di competenza del singolo Comune (c.d. “funzioni locali”), il Comune intende procedere in proprio, facendosi carico di tutti i relativi oneri ed, in particolare, reperendo ogni supporto consulenziale esterno ritenuto necessario;

CONSIDERATO CHE:

- gli oneri economici per lo svolgimento di tutte le attività, sino alla sottoscrizione del contratto di servizio con il nuovo concessionario d'ambito, sono finanziati mediante il corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara di cui all'art. 8, comma 1, D.M. n. 226/2011 (che include gli oneri di funzionamento della Commissione di gara), come determinato ai sensi della Deliberazione AEEG 11 ottobre 2012 n. 407/2012/R/GAS e s.m.i.; corrispettivo che è anticipato dagli attuali gestori del servizio e rimborsato, comprensivo di interessi, dal soggetto aggiudicatario, come previsto dal citato art. 8, comma 1;
- questo Comune, non intende avvalersi della struttura organizzativa della Stazione appaltante per quanto concerne le proprie c.d. “funzioni locali”, e conseguentemente ha diritto al riconoscimento della relativa quota parte del corrispettivo *una tantum* di cui al comma 1 come da tabella allegata, fermo restando che si farà carico in proprio di ogni eventuale anticipazione di spesa;

Acquisiti i prescritti preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, d. lgs. n. 267/2000, dai rispettivi responsabili dei servizi interessati

A voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA

- A) le premesse sono parte integrante del presente atto deliberativo;
- B) di individuare nel Comune di Taranto la Stazione appaltante per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nell'Ambito *Taranto*, ai sensi dell'art. 2, D.M. n. 226/2011;
- C) di delegare al Comune di Taranto le funzioni che attengono alla preparazione e alla pubblicazione del bando e del disciplinare di gara, ivi comprese l'adozione di ogni atto e la predisposizione di ogni documento connesso, nonché allo svolgimento e all'aggiudicazione della gara medesima, come previsto dall'art. 2, comma 4, D.M. n. 226/2011;
- D) di stabilire che, con riguardo alla definizione delle condizioni alla scadenza dei rapporti con il gestore uscente e alla determinazione del valore di rimborso dovuto al gestore stesso ai sensi dell'art. 15, comma 5, d.lgs. n. 164/2000 e in conformità a quanto previsto dai contratti di concessione, nonché per lo svolgimento di ogni altra attività di competenza del singolo Comune (c.d. "funzioni locali"), il Comune intende procedere in proprio, facendosi carico di tutti i relativi oneri ed, in particolare, reperendo ogni supporto consulenziale esterno ritenuto necessario;
- E) di dare atto, infine, che:
- gli oneri economici per lo svolgimento di tutte le attività, sino alla sottoscrizione del contratto di servizio con il nuovo concessionario d'ambito, pari a € 16.183,98 oltre IVA al 22% e complessivamente pari a € 19.719,54, sono finanziati mediante il corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara di cui all'art. 8, comma 1, D.M. n. 226/2011 (che include gli oneri di funzionamento della Commissione di gara), come determinato ai sensi della Deliberazione AEEG 11 ottobre 2012 n. 407/2012/R/GAS e s.m.i., corrispettivo che è anticipato dagli attuali gestori del servizio e rimborsato, comprensivo di interessi, dal soggetto aggiudicatario, come previsto dal citato art. 8, comma 1;
 - questo Comune, non intende avvalersi della struttura organizzativa della Stazione appaltante per quanto concerne le proprie c.d. "funzioni locali", e conseguentemente ha diritto al riconoscimento della relativa quota parte del corrispettivo *una tantum* di cui al comma 1 come da tabella allegata, fermo restando che si farà carico in proprio di ogni eventuale anticipazione di spesa;
- F) di trasmettere la presente deliberazione all'Area Tecnica per tutti gli adempimenti tecnici necessari;
- G) di trasmettere all'Area Finanziaria e fiscalità locale per gli adempimenti di sua competenza relativamente all'istituzione dei capitoli di entrata e di spesa, precisamente per parte in entrata provvedendo ad uno stanziamento di €. 19.719,54 da vincolare per pari importo all'afferente capitolo di spesa affinché l'Area Tecnica possa procedere alla emissione degli atti consequenziali di propria competenza;

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE

f.to GUGLIOTTI Avv. Giovanni

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to MEZZOLLA dott. ANTONIO

SI DICHIARA che la presente copia è conforme all'originale depositata presso questo Comune.



IL SEGRETARIO GENERALE
MEZZOLLA dott. ANTONIO

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 D. Lvo 267/00 e dell'art. 32 c. 1 L. 69/09 e ss. mm. ed ii., è stata affissa all'Albo Pretorio ON-LINE il **15 LUG. 2018** e vi resterà per 15 giorni consecutivi fino al **20 LUG. 2018**

CHE, ai sensi dell'art. 125 D. Lvo 267/2000, contestualmente viene data comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari.

Addi, **15 LUG. 2018**

(prot. n.) ,

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to MEZZOLLA dott. ANTONIO

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

[] -

[X] - La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall' Organo deliberante

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to MEZZOLLA dott. ANTONIO

[] - La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal ___/___/201___ in quanto:

() - Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

- ()- Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico

- ()- Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del

- ()-

IL SEGRETARIO GENERALE

MEZZOLLA dott. ANTONIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.